



a cura dell'Ufficio Lavoro e Relazioni Sindacali

Udine, 3 febbraio 2016

Modello CU “Certificazione Unica 2016” entro il 29 febbraio e invio telematico entro il 7 marzo

Il sostituto d'imposta è tenuto a certificare i redditi da lavoro dipendente, equiparati e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo tramite il modello **CU Certificazione Unica 2016**. Da quest'anno Modello CU è suddiviso in due parti e deve essere consegnato in tempi diversi:

- il Mod. **CU sintetico**, vale a dire una versione semplificata della certificazione, deve essere consegnato al percipiente a cura del datore di lavoro **entro il 29 febbraio 2016**
- il Mod. **CU ordinario**, vale a dire una versione implementata della certificazione, deve essere inviata telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il **7 marzo 2016**, e che contiene diversi dati che in precedenza erano presenti nel Mod. 770 Semplificato.

Il Mod. **CU sintetico** contiene un maggior numero di informazioni rispetto all'anno scorso, recependo il tracciato ed i contenuti precedentemente indicati nella dichiarazione mod.770, anche se il modello da consegnare al lavoratore è piuttosto semplificato.

Attenzione: Poiché il nuovo modello CU **ordinario** è **equiparato a tutti gli effetti** al Mod. 770 Semplificato, l'**obbligo di presentazione** di quest'ultimo entro il 31 luglio permane per coloro che sono tenuti a comunicare dati non inclusi tra quelli previsti nella CU (ivi compresi i dati relativi alle ritenute operate e ai relativi versamenti effettuati).

Invio telematico

Per i sostituti d'imposta è previsto inoltre l'obbligo di trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le certificazioni CU entro il 7 marzo di ciascun anno, al fine di permettere all'Agenzia delle Entrate di acquisire per tempo i dati necessari per predisporre la “dichiarazione dei redditi precompilata” e rendere disponibile il modello 730 on line entro il 15 aprile di ciascun anno.

Nuovi campi inseriti del modello CU Sintetico

Con riferimento alla Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale le principali novità introdotte riguardano sia la parte “Dati fiscali” che la parte “Dati previdenziali ed assistenziali”.

Si ritiene utile di segnalare le seguenti novità:

- indicazione separata dei redditi derivanti da rapporti di lavoro a tempo indeterminato e da rapporti di lavoro a tempo determinato (suddivisi tra campo 1 e campo2) e previsione di due nuovi campi n.10 e n. 11
- nella sezione Dati relativi al coniuge e ai familiari a carico da quest'anno è necessario indicare il codice fiscale anche del coniuge non a carico (pertanto l'azienda deve attivarsi

per farne richiesta ai propri lavoratori entro il 7 marzo 2016, termine di invio della CU ordinaria 2016)

- sezione "Oneri deducibili" dove esplicitare il dettaglio di ogni singolo onere considerato, mentre fino allo scorso anno tali informazioni erano fornite nelle Annotazioni (campi da 432 a 437)
- due nuovi campi per indicare separatamente i redditi dei frontalieri derivanti da un rapporto a tempo indeterminato e da un rapporto a tempo determinato (campo 455 e 456)
- nuova sezione "Redditi esenti" dove devono essere esposti i codici identificativi della tipologia di reddito esente (campi 466 e 468)
- Nella sezione "Altri dati" è stato inserito il nuovo campo "Quota TFR" per indicare l'importo del TFR erogato mensilmente sotto forma di quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.)
- per i lavoratori autonomi è prevista una nuova sezione dedicata ai dati previdenziali;
- nuova sezione per l'indicazione delle somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi

Nuovi campi inseriti del modello CU Ordinario

Oltre alle novità già evidenziate per il CU sintetico, nel modello CU ordinario sono previste le seguenti novità:

- nella sezione "Assistenza fiscale 730/2015" inserimento di campi che fino allo scorso anno erano previsti nella Parte D del Mod. 770 Semplificato, anche se previste modifiche sia alla denominazione che alla collocazione dei campi
- la sezione "Previdenza complementare" è stata implementata rispetto allo scorso anno con una sottosezione "Identificativo del Fondo" dove indicare il codice fiscale del/i fondo/i presso i quali è stata versata la contribuzione
- inserimento nella sezione "Altri dati" della sotto sezione "Bonus e stock option"
- è prevista la compilazione della nuova sezione "Casi particolari operazioni straordinarie" presente esclusivamente nel Mod. CU 2016 ordinario (nuovi campi 571, 572).

Apparato sanzionatorio

Dal 1° gennaio 2016 è previsto un nuovo regime sanzionatorio relativamente alla CU (previsto dall'art. 1, c. 952 Legge di Stabilità n.208/2015):

- a) 100€ di sanzione per singola CU omessa, tardiva o errata con il limite massimo per anno e sostituito d'imposta di €50.000;
- b) nessuna sanzione se la CU originariamente trasmessa entro il 7 marzo è stata poi corretta e ritrasmessa nei successivi 5 giorni;
- c) sanzione ridotta a 1/3 (euro 33,33) se la CU, trasmessa entro il 7 marzo, è stata poi corretta e ritrasmessa entro i successivi 60 giorni, con un limite massimo complessivo per anno e sostituito d'imposta pari a €20.000.

Alla luce di quanto sopra, è necessario pertanto che il conguaglio di fine anno sia stato elaborato tenendo conto delle retribuzioni "effettivamente" corrisposte: nel caso in cui la ditta non abbia retribuito tutte le mensilità dovute ai lavoratori occorre effettuare il conguaglio sulle retribuzioni "effettivamente" corrisposte

- inviare all'Agenzia delle Entrate i dati corretti entro il termine del 7 marzo 2016, o al massimo entro i 5 giorni successivi alla scadenza al fine di non incorrere nella nuova sanzione (ovvero entro il 12 marzo).

(Fonti: art. 8 D.Lgs n.175 del 21.11.14, Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 7786 del 15 gennaio 2016)